

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI PERCORSI ESISTENTI PER LA PRATICA NON COMPETITIVA DEL TRIAL MOTOCICLISTICO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. 32/1982, COSI' COME MODIFICATO DALL' ART. 20 DELLA L.R. 30/2009

Art. 1

Le disposizioni del presente regolamento hanno lo scopo di disciplinare l'utilizzo dei sentieri fuoristrada esistenti individuati quali percorso per la pratica del Trial motociclistico, che si sviluppa nel territorio del Comune di Nucetto.

Nello specifico il percorso si snoda tra il Capoluogo di Nucetto le Località Villa, Fabbrica, Miniera come da allegata planimetria.

Il presente regolamento ha l'intento di regolamentare le modalità e la fruizione del territorio con mezzi fuoristrada per la pratica del Trial motociclistico a scopo sportivo non competitivo, al fini del rispetto dei principi di tutela dell'assetto ambientale e di conservazione del patrimonio naturale ai sensi della legge regionale 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

Si ribadisce che i percorsi individuati hanno destinazione tassativamente non competitiva per cui la conduzione di mezzi motorizzati su tali tracciati, in atteggiamento competitivo si configura come condotta sanzionabile.

L'individuazione dei percorsi fuoristrada, oggetto del presente regolamento, è in ogni momento revocabile per ragioni di pubblico interesse e/o sicurezza per la pubblica incolumità ad insindacabile giudizio dell'Ente, che resta estraneo e manlevato da ogni responsabilità connessa all'utilizzo dei percorsi in questione.

Art. 2

Sul percorso sopra citato, sarà ammessa esclusivamente la pratica del Trial motociclistico. L'accesso al percorso sarà consentito dal 1° aprile al 30 novembre esclusivamente nelle ore diurne tutti i giorni dalla settimana.

L'utilizzazione dei percorsi individuati, resta condizionata al rispetto scrupoloso di quanto segue:

- norme del Codice Civile riguardanti la proprietà privata;
- norme del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e s.m. e i.;
- norme del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 495/1992 e smi;
- art. 3D, comma 3 della L.R. 56/1977 e smi;
- divieto di alterazione dei luoghi e del regolare deflusso delle acque superficiali e di ruscellamento;
- divieto di percorrere aree e tratti diversi da quelli individuati;
- divieto di circolare su prati o sostare su essi, divieto di circolare in zone boschive o terreni agricoli, nonché divieto di calpestare o rovinare prati destinati a colture anche se non recintati;
- divieto di alterare le infrastrutture a servizio della viabilità esistente quali banchine, cunette, fossi e quant'altro presente;

Essendo l'uso del percorso promiscuo ad altri mezzi in taluni punti, l'utente autorizzato dovrà comunque sempre comportarsi in modo da non interferire con i normali fruitori. Nel caso fermarsi e aspettare l'avvenuto transito degli stessi.

Art. 3

L'uso del percorso sarà limitato ai soli mezzi autorizzati, è reso noto al pubblico mediante apposizione, in prossimità dell'inizio del percorso e/o nei punti di intersezione con altri sentieri e viabilità adibiti alla libera circolazione, di idonei segnali riportanti la normativa di riferimento e gli estremi del presente.

Art. 4

Il Comune, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà provvedere tempestivamente ad emanare, un'Ordinanza di chiusura al transito, estesa in particolare ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta in prossimità della segnaletica di limitazione del transito.

Art. 5

Sul percorso oggetto del presente regolamento, potranno circolare soltanto i motoveicoli per la pratica del Trial motociclistico, idonei ed adeguati con indice di carico dei pneumatici non superiore a 64M" e che siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 6

Sono esenti da ogni limitazione i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Cuneo, della Comunità Montana, nonché del Comune di Nucetto, i mezzi di soccorso gli Agenti della Forza Pubblica, Carabinieri, Polizia Giudiziaria, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Guardie Venatorie Provinciali, le Guardie Ecologiche Volontarie, La Protezione Civile (solo se a bordo di mezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza), che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sul percorso in argomento, ove sia possibile.

Sono altresì esenti dai limiti di transito i mezzi impiegati dai proprietari, possessori e conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti dal percorso, sono infatti espressamente esonerati dall'osservanza di tali divieti.

Si sottolinea che le deroghe succitate non richiedono alcun provvedimento amministrativo di natura autorizzativa.

Art. 7

Per esigenze connesse all'effettuazione di manifestazioni radunistiche non competitive, il Comune, potrà, in seguito a specifica richiesta, per il periodo di durata dell'evento, consentire l'utilizzo dei percorsi, solo mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, utilizzo, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo i percorsi tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti autorizzati.

Nell'atto di cui sopra, si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi e dei percorsi, prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria o/e deposito cauzionale a copertura di eventuali danni alle infrastrutture (percorsi e manufatti), causati dalla manifestazione o competizione e dalle eventuali attività connesse.

Il Comune effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni eventualmente arrecati ai medesimi nonché la natura e l'entità del ripristino.

Art. 8

Tutti i fruitori dei percorsi di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni causati dagli stessi a persone ed a cose, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 9

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Ecologiche Volontarie, sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.